ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AD ASSICURARE ACCOGLIENZA ALLE PERSONE CHE NECESSITANO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AL DI FUORI DEL PROPRIO CONTESTO ABITATIVO E RISULTATE POSITIVE AL COVID 19 AI SENSI DEL DL n.. 34/2020, ARTICOLO 1, CONVERTITO.

ANCONA, IL GIORNO 04 DEL MESE DI NOVEMBRE 2020

TRA

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420), rappresentata dal Dirigente David Piccinini, domiciliato per la carica ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9 (per brevità, più avanti, SPC),

IL SERVIZIO SANITA' DELLA REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420), rappresentato dalla dott.ssa Lucia Di Furia, domiciliata per la carica ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9 (più avanti, per brevità, SSR),

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (P. IVA 02175860424) rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Nadia Storti, domiciliata per la carica presso la sede ASUR di Via G. Oberdan n. 2 di Ancona (per brevità ora in avanti denominata ASUR).

Ε

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:

CONFESERCENTI MARCHE (CF 93011450421), rappresentata dal Dott. Alfredo Mietti, nato a Fano il 10/02/1951 (CF MTTLRD51B10D488Y), Via Giannelli n. 30 - Ancona;

CONFINDUSTRIA MARCHE (CF 80002450429), rappresentata dal Dott. Claudio Schiavoni, nato il 31/10/1970 (SCHLCD70R31A271C), con sede in Via R. Bianchi snc – Ancona;

CONFCOMMERCIO MARCHE (CF 93092470421), rappresentata dal Dott. Massimiliano Polacco, nato a Osimo il 31/05/1961 (CF PLCMSM61E31G157H), con sede in Via Toti, 12 - Ancona,

FEDERALBERGHI MARCHE (CF 01214120428), rappresentata dal Dott. Emiliano Pigliapoco, nato a Santa Maria Nuova il 16/01/1960 (CF PGLMLN60A16I2510), con sede in Via Toti, 12 - Ancona,

PREMESSO:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 "Proroga delle stato di emergenza sanitaria COVID-19";

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" prevede all'art.1, comma 2, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché gli interventi urgenti e necessari per rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61) che prevede, all'art. 2 che le Autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 628 del 27.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Marche, il Presidente della regione medesima per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Delibera di Giunta regionale n. 467 del 20/04/2020 ad oggetto "OCDPC n. 630 03/02/2020, articolo 1; DCDPC n. 628 del 27/02/2020 misure organizzative per la formalizzazione delle linee di intervento strategico già adottate per affrontare l'emergenza COVID-19";
- la nuova Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali OMS ed ECDC e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

EVIDENZIATO che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recita:

- all'art. 1 c. 2 che "Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31dicembre 2020;

- all'art. 1 c. 3 che "Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

DATO ATTO della necessità di individuare idonee strutture per dare una soluzione alloggiativa alle persone positive al COVID-19 che necessitino di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria e che, sulla base delle valutazioni della ASUR, territorialmente competente, non possano essere poste in isolamento presso la privata residenza/domicilio;

VISTI gli esiti della riunione del 29/10/2020 convocata con nota del SPC 1226484 del 27/10/2020 effettuata con tutti i Soggetti interessati dal Presenta Accordo Quadro.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 286 del 3 Novembre 2020 di approvazione del presente Accordo Quadro;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E RITENUTE IDONEE, DEFINIRE:

- condizioni uniformi di ospitalità;
- una tariffa congrua che tiene conto del contesto emergenziale;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare ospitalità, a parità di condizioni, presso le Strutture Ricettive ritenute idonee, presenti sul territorio della Regione Marche, alle persone che, su indicazione della ASUR territorialmente competente, debbano essere poste in isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al di fuori della propria residenza o domicilio e per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa.

Le strutture, di cui al precedente capoverso, devono garantire la possibilità di effettuare l'isolamento, in camere adibite ad uso singolo, alle persone, individuate dalla ASUR competente per territorio, che risultano positive al COVID-19 e che non necessitano di ricovero ospedaliero o ai pazienti, dimessi dall'ospedale, in condizioni stabili, ma ancora positivi.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (il cui schema è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 286 del 3 Novembre 2020) il SPC e la Struttura Ricettiva Ospitante sottoscriveranno un apposto singolo contratto.

Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro, e i loro referenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra SPC/ASUR, la struttura ricettiva e la persona ospitata.

Il presente Accordo - quadro non sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

Art. 2 (Individuazione delle Strutture Ricettive e sopralluogo per verificare l'idoneità delle stesse) Per dare esecuzione al presente accordo il Servizio PC della Regione Marche contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori territorialmente competenti, indicati dalle Associazioni regionali.

Le Associazioni di categoria territoriali collaborano a reperire una sistemazione alloggiativa alle persone di cui all'art. 1 presso strutture ricettive disponibili nella Provincia di interesse, con classificazione minima "tre stelle" secondo le condizioni indicate nel presente Accordo Quadro.

L'ASUR competente per territorio e il Servizio Protezione Civile Regionale effettuano un apposito sopralluogo delle Strutture Ricettive indicate dalle Associazioni di categoria che hanno manifestato la propria disponibilità.

All'esito del sopralluogo verrà redatto un verbale ove ASUR attesta la presenza dei requisiti di idoneità all'ospitalità coerenti con le finalità del presente Accordo Quadro e per accogliere le persone indicate all'art. 1.

Spetta alla ASUR competente per territorio la scelta delle Strutture Ricettive, tra più Strutture indicate dalle Associazioni di Categoria territorialmente competenti sulla base del bisogno assistenziale e della esigenza di Sorveglianza sanitaria.

Verrà redatto specifico elenco con indicate le strutture a disposizione.

Le strutture ricettive che saranno ritenute idonee da ASUR saranno oggetto di specifico contratto di locazione da parte del SPC secondo le esigenze manifestate da ASUR.

Art. 3 (Servizi di base e relativa tariffazione)

Per il calcolo del canone è stabilita una tariffa massima di 30,00 Euro+IVA Euro/giorno e comprende:

- 1. Sanificazione iniziale della struttura e delle camere messe a disposizione;
- 2. posto letto in camera adibita ad uso singolo (la camera deve essere fornita di TV, connessione Wi-Fi, servizi igienici dotati di acqua calda e fredda, riscaldamento e raffrescamento);
- 3. utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento) e manutenzione ordinaria della Struttura;
- 4. servizio di reception h 24 sette giorni su sette.

L'ammontare effettivo del canone giornaliero, nei limiti dell'importo massimo sopra fissato, sarà indicato nel singolo contratto, previo accordo tra il SPC e la Struttura ospitante in funzione del numero delle camere messe a disposizione.

Art. 4 Servizi ulteriori – attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali – e relativa tariffazione

E' stabilita una tariffa massima di 25,00 Euro+IVA Euro/giorno e comprende:

l'erogazione delle attività logistiche di ristorazione e dei servizi ulteriori essenziali (sanificazione all'ingresso di un nuovo ospite, somministrazione di colazione pranzo e cena su contenitori sigillati, fornitura biancheria pulita e ritiro biancheria sporca ogni cinque giorni, ritiro spazzatura ogni due giorni, fornitura all'ospite del kit per pulizia stanza, sanificazione stanza all'uscita dell'ospite).

ASUR fornirà le eventuali ulteriori indicazioni operative e l'eventuale formazione per la corretta erogazione del Servizio in linea con le finalità del presente Accordo Quadro.

Le pulizie della stanza, il ritiro dei pasti e la restituzione delle posate e piatti utilizzati, il cambio della biancheria, la preparazione del sacco della biancheria sporca e dei rifiuti, sarà a cura dell'ospite.

La tariffa, pattuita dalle parti, è riferita esclusivamente ai giorni di effettiva ospitalità (per ogni singolo ospite).

Art. 5 (sottoscrizione contratti con OO.EE.)

I contratti di locazione delle strutture di cui agli articoli 3 e 4 saranno sottoscritti dal SPC della Regione Marche con il singolo O.E. ad iniziare dalle strutture più rispondenti alle esigenze ASUR.

Al fine di evitare spreco di risorse, verranno contrattualizzate una o due strutture per Provincia. Al riempimento sino al 75% della singola struttura utilizzata per le finalità del presente accordo si provvederà alla contrattualizzazione di una ulteriore struttura ricettiva e così via.

Art. 6 (ulteriori oneri a carico della Struttura Ricettiva)

Il gestore della struttura ricettiva resa disponibile, oltre agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, s'impegna a mettere a disposizione **l'intera Struttura** o quota parte della stessa, qualora sia possibile isolare la parte messa a disposizione.

Il gestore, inoltre, s'impegna a garantire l'accesso alla struttura, o a quota parte della stessa, (oltre agli ospiti, individuati dalla ASUR) esclusivamente al personale della ASUR competente per territorio, e/o incaricato dalla ASUR medesima, al proprio personale e/o ai propri incaricati.

Il gestore della struttura ricettiva non è responsabile dell'eventuale violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario da parte dell'ospite.

Il gestore segnala l'allontanamento dell'ospite dalla Struttura, o il comportamento non corretto (uscita dalla stanza durante l'isolamento fiduciario senza giustificato motivo) al Referente della ASUR di cui al successivo art. 6 e al 112 (Carabinieri).

Il gestore, nell'erogare i servizi di cui all'articolo 4, avrà attenzione a Soggetti che presentano intolleranze alimentari o limitazioni connesse al credo religioso.

Art. 7 (Oneri a carico della ASUR territorialmente competente)

La ASUR territorialmente competente:

- 1. provvede alla sorveglianza sanitaria delle persone ospitate;
- 2. indica, alla Struttura Ricettiva, un proprio referente al quale rivolgersi per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli ospiti;
- 3. Comunica settimanalmente al SPC il numero degli ospiti assegnati ad ogni singola struttura ai fini della contabilità di cui all'articolo 9;
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di assistenza all'ospite, ferme restando le attività di competenza, comunica al SPC eventuali criticità nell'erogazione del Svizio;
- 5. attesta, alla fine del periodo di emergenza, che la struttura recettiva, dal punto di vista dell'avvenuta sanificazione, è in regola per l'accoglienza in sicurezza degli ospiti.

Art. 8 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro. Durata dei singoli contratti)

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia al 31/12/2020.

Il presente Accordo Quadro può essere prorogato ferme restando il reperimento delle coperture finanziarie.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

I singoli contratti di locazione, discendenti dal presente Accordo-Quadro, sottoscritti dal SPC e dalla Struttura Ricettiva ospitante, hanno la durata di 1 mese dalla data di sottoscrizione, con possibilità di una o più proroghe, di uguale durata, qualora ritenuto necessario dal SPC medesimo e stante il consenso della struttura ricettiva ospitante.

Art. 9 (Fatturazione)

L'importo dovuto per la messa a disposizione dell'intera Struttura (o di quota parte della stessa qualora sia possibile isolare la parte messa a disposizione), di cui all'art. 3, è calcolato in relazione

alla tariffa giornaliera (indicata nel singolo contratto di locazione) e al numero di stanze della Struttura messe a disposizione.

Mentre l'importo dovuto per l'erogazione dei servizi ulteriori, di cui all'art. 4 è calcolato in relazione al costo pattuito e al numero degli ospiti effettivi e ai giorni di effettiva ospitalità.

La struttura Ricettiva Ospitante emette fattura con cadenza minima mensile; la fattura deve riportare la dicitura "Emergenza COVID-19". Ulteriori dettagli sulla fatturazione saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 9 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Ancona.

Art. 10 (Penalità)

L'Operatore Economico contrattualizzato, qualora non ottemperi agli obblighi contrattuali omettendo di fornire i servizi stabiliti connessi alla locazione o prestandoli in modo difforme da quanto definito, sarà soggetto ad una penale commisurabile, a seconda dell'entità dei servizi omessi, dal 30% fino al doppio del canone previsto contrattualmente.

Art. 11 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. David Piccinini (firmato digitalmente) Dirigente Servizio Protezione Civile

Dott.ssa Lucia Di Furia (firmato digitalmente) Dirigente Servizio Sanità

Dott.ssa Nadia Storti (firmato digitalmente) Direttore Generale ASUR Marche

Dott. Alfredo Mietti (firmato digitalmente) Rappresentante di **CONFESERCENTI MARCHE**

Dott. Claudio Schiavoni (firmato digitalmente) Rappresentante di **CONFINDUSTRIA MARCHE**

Dott. Massimiliano Polacco (firmato digitalmente) Rappresentante CONFCOMMERCIO MARCHE

Dott. Emiliano Pigliapoco (firmato digitalmente) Rappresentante di FEDERALBERGHI MARCHE







